



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica

del 02 MAGGIO 2012 Deliberazione n. 96

OGGETTO: Causa "Ferraro Antonino e Gioenco Santa c/Buzzanca Tindaro e Provincia"-Buzzanca Tindaro c/Provincia. Sentenza n. 387/2010 del Tribunale Ordinario di Patti . Riconoscimento della somma di € 7.960,55 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art194 lett.a) D.Lgs. 267/2000

L'anno Duemila due, il giorno due del mese di Maggio nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore		X
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio		X
17) FRANCLIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATIRANDO Santo		X
19) GALLUZZO Giuseppe		X
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio	X	
22) GULLO Luigi	X	
23) GULOTTA Roberto	X	

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo		X
34) PASSARI Antonino		X
35) PREVITI Antonino	X	
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
37) RAO Giuseppe		X
38) RELLA Francesco		X
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino		X
41) SIDOTI Rosario	X	
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
44) VICARI Marco	X	
45) BARTOLOTTA ANTONINO		X

A riportare n.

9 14

Totale n.

19 26

Assume la Presidenza IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SANTI VINCENZO LA ROSA
Partecipa il Segretario Generale AVV. ANTONINO CALABRO'

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie

I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.387/2010, depositata in Cancelleria il 09/11/2010, il Tribunale Ordinario di Patti decidendo sul giudizio promosso da Ferraro Antonino e Giovenco Santa c /Buzzanca Tindaro e Provincia Regionale di Messina e Buzzanca Tindaro c/Provincia, ha condannato questo Ente definitivamente al pagamento delle somme qui di seguito riportate:

Sorte capitale (Ferraro-Giovenco)	€	1,716,59
iva 21%	€	360,48
Interessi dal 07/09/2010 al 24/01/2012	€	32,90
Spese processuali (Buzzanca)	€	127,00
Diritti ed onorari	€	3.100,00
Spese gen. 12,50% su (€ 3.100,00)	€	387,50
C.P.A. 4% su (€ 3.487,50)	€	139,50
I.V.A. 21% su (€ 3.627,00)	€	761,67
Spese C.T.U 33,33% Su 1.005,03	€	334,97
Spese C.T.U 66,66% Su 1.500,06	€	999,94
TOTALE	€	7.960,55

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € **7.960,55** derivante dalla sentenza n. 387/2010 del Tribunale Ordinario di Patti può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.P.A.(impegno successivo n. 10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo é già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n. 22 del 31/03/2008;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza 387 /2010 del Tribunale Ordinario di Patti;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € **7.960,55** ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 alla voce "Costanzo F.lli S.P.A.(impegno successivo n. 10072/09), resosi disponibile in quanto la ditta F.lli Costanzo é già stata integralmente soddisfatta con determinazione commissariale n. 22 del 31/03/2008;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Md -IDK rc 95/98-123/98
IL Responsabile dell'U.O.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

Allegati :

Copia sentenza del Tribunale Ordinario di Patti - Conteggi RE Mida
Copia fatt. n. 03/ del 15/10/04 CTU -Busacca Basilio-
Copia fatt. n. 18 del 02/12/09 CTU Vincenzo Andronaco

IL PRESIDENTE

R. e. u. h.

Il Vice Presidente del Consiglio Santi Vincenzo La Rosa, pone in discussione il p. n. 25 dell'O.d.G. avente per oggetto: "Causa Ferraro Antonino e Giovenco Santa c/ Buzzanca Tindaro e Provincia. Buzzanca Tindaro c/Provincia. Sentenza n. 387/2010 del Tribunale Ordinario di Patti. Riconoscimento della somma di €7.960,55 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. n. 267/00". Dà lettura dei nominativi dei legali e del parere espresso dalla seconda Commissione Consiliare. Comunica, che i relativi pareri di regolarità contabile, tecnica e del Collegio dei Revisori dei Conti sono favorevoli. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, inoltre, rilevando il pericolo di un danno erariale per l'Ente Provincia, invita il Ragioniere Generale, a trasmettere copia della delibera alla Corte dei Conti.

Il Consigliere Marco Vicari, chiede se tra i legali che assistono il procedimento in esame, compare lo Studio Vicari di Sant'Agata di Militello.

Il Funzionario dell'Ufficio Legale, avv. P. Crisafi replica che il nome dello Studio succitato non risulta agli atti.

Il Vice Presidente del Consiglio Santi Vincenzo La Rosa, consegna al Consigliere Marco Vicari la proposta di deliberazione succitata per una breve verifica.

Il Consigliere Marco Vicari, dopo aver visionata la proposta dichiara che il nome dello studio non si evince dalla documentazione, pertanto, non vi sono problemi di incompatibilità.

Interviene il Consigliere Francesco Andaloro per dichiarazione di voto. Dichiara il proprio voto contrario a tutte le proposte di deliberazioni aventi per oggetto debiti fuori bilancio, in quanto, a parer suo, una Amministrazione diligente deve evitare, a priori, la creazione di debiti fuori bilancio. Chiede, pertanto, che la sua dichiarazione venga riportata per tutte le votazioni a seguire. Infine, ritiene opportuno che le delibere suddette vengano trasmesse alla Corte dei Conti.

Il Consigliere Antonino Summa, dichiara il voto favorevole dell'U.D.C. però invita il Dirigente al ramo a valutare l'opportunità delle transazioni in caso di sinistri, al fine di evitare che debiti irrisoni possano dar luogo a parcelle molto esose col passare del tempo. Infine, pone l'attenzione sulla responsabilità civile dei soggetti che hanno creato il danno erariale.

Il Presidente Santi Vincenzo La Rosa, ribadisce che il Collegio dei Revisori nel parere espresso invita il Ragioniere Generale a trasmettere la delibera alla Corte dei Conti.

Il Vice Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori i Consiglieri Maurizio Palermo, Giuseppe Saya e Antonino Summa, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. 48/91, il punto iscritto al n. 25 dell'O.d.G della seduta odierna.

Si allontana il Consigliere Francesco Italiano. (Presenti n. 18)

La votazione registra il seguente esito:

Presenti: 18

Votanti: 14

Favorevoli: 13

Contrari: 1

Astenuti: 4 (A. Previti, R. Gulotta, M. Vicari, A. Calabrò)

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 13/2/2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì _____

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESIDENTA

MESSINA, 23/2/12

IL FINANZIARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. to LUIGI GULLO

SANTI VINCENZO LA ROSA

Il Segretario Generale

F. to AVV. ANTONINO CALABRO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

27 MAG. 2012

Che la presente deliberazione 4 pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.


MESSINA, 25 MAG. 2012



copia conforme al suo originale
Segretario Generale

P.L.R.U.O.A.

Il.ssa Gloria D'Angela



1319-1-10 COPIA

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA

05 GEN 2012

1° DIPARTIMENTO - ° U.D.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

N° 387/10 R.S.
 N° 133/98 R.G.C.
 N° 799 Pref

~~Il Tribunale di Patti in composizione monocratica, giudice dott. Udienza del~~

Vincenza RANDAZZO ha pronunciato la seguente

Dep. Min.

6-9-10

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 9133/98 (133/98 ex Pretura) e 155/98 vertente la prima

TRA

FERRARO ANTONINO, nato a Librizzi il 7.7.1929, e GIOVENCO SANTA, nato a Montagnareale il 10.4.1925, rapp.ti e difesi dall'avv. M. Sciammetta

Attori

CONTRO

BUZZANCA TINDARO, nato a Montagnareale il 15.4.1931, rapp.to e difeso dall'avv. N. Barbiera

Convenuto

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. N. Cimino

Chiamata in causa

la seconda

TRA

BUZZANCA TINDARO, nato a Montagnareale il 15.4.1931, rapp.to e difeso dall'avv. N. Barbiera

Attore



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
ENTRATA
09/01/2012
Protocollo n° 0000544112

78/12

10 GEN 2012



CONTRO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del suo

Presidente pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. N. Cimino

Convenuto

Ogg: risarcimento danni

Conclusioni nel procedimento n. 133/98

Per gli attori: *Ritenere e dichiarare che il fabbricato degli attori, in premessa indicato, ha patito notevoli danni; ritenere e*

dichiarare che tali danni sono imputabili alla esclusiva responsabilità del convenuto; condannarlo al relativo risarcimento per quella somma che sarà stabilita in corso di causa; condannare il convenuto al pagamento delle spese del giudizio.

Per Buzzanca Tindaro: *rigettare le domande; escludere la responsabilità del concludente, ritenendo responsabile la Provincia di Messina, condannandola all'esecuzione di opere atte ad eliminare il deflusso disordinato delle acque ed a risarcire gli eventuali danni; ritenere e dichiarare che, in ogni caso il terzo chiamato in causa è tenuto a rivalere il deducente di ogni conseguenza negativa che potesse derivargli dal presente giudizio, sia per i danni che per le spese del giudizio; con vittoria di spese e compensi.*

Per la Provincia: *ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione della Provincia; dichiarare infondate le domande*





e rigettarle; condannare il convenuto ai danni ex art. 96 c.p.c.;
con vittoria di spese e compensi.

Conclusioni nel procedimento n. 155/98

~~Per l'attore: ritenere e dichiarare i muri di contenimento di
proprietà dell'attore hanno patito notevoli danni; ritenere e
dichiarare che tali danni sono imputabili alla esclusiva
responsabilità della convenuta; condannarla al relativo
risarcimento per quella somma che sarà stabilita in corso di
causa nonché alla realizzazione di opere atte ad eliminare il
deflusso disordinato delle acque; condannare la convenuta al
pagamento delle spese del giudizio.~~

Per la Provincia: ritenere e dichiarare che la provincia non è
responsabile in ordine ai fatti lamentati dall'attore; dichiarare
infondate le domande e rigettarle; con vittoria di spese e
compensi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con citazione del 2.5.98 Ferraro Antonino e Giovenco Santa
convenivano in giudizio -davanti al Pretore di Patti- Buzzanca
Tindaro, esponendo: di essere proprietari di un edificio sito nella
fraz. S. Nicoletta del Comune di Montagnareale, in catasto al
foglio 23, part.lla 330, confinante -tra l'altro- con la strada
comunale e con terreno e fabbricato di Buzzanca Tindaro,
rispettivamente in catasto alle part. 460 e 329; che il fabbricato
del convenuto aveva struttura in muratura di pietrame e malta
dello spessore di circa 60 cm e copertura a tegole; che dietro tale



fabbricato il convenuto aveva realizzato in muro in conglomerato cementizio semplice senza adeguata fondazione, posizionando tra esso ed il muro degli attori delle tubazioni per lo scarico di acque bianche e nere, i quali rompendosi avevano determinato infiltrazioni nel fabbricato degli attori, che dette infiltrazioni avevano pure causato lo spiedamento del muro realizzato dal Buzzanca, il quale lo aveva puntellato appoggiando i puntelli al fabbricato degli attori, che quindi era stato notevolmente danneggiato, essendosi aperto un foro nel muro interessato dalle infiltrazioni, attraverso il quale si erano immessi nel fabbricato detriti fangosi; che il muro in questione era a pericolo di crollo con conseguente pericolo per il fabbricato degli attori; che gli esponenti avevano diritto a vedersi risarciti i danni ed a vederne eliminate le cause.

Tanto premesso, formulavano le domande di cui in epigrafe.

Si costituiva Buzzanca Tindaro, negando di essere il responsabile della situazione descritta dagli attori, essendone invece responsabile la Provincia Regionale di Messina, la quale aveva omesso di canalizzare le acque piovane, che provenendo dalla strada provinciale Patti-S. Piero Patti, defluivano disordinatamente sul terreno delle parti in causa, mentre il pericolo di cedimento del muro del fabbricato degli attori, nonché del proprio, era dovuto oltre che alla continua infiltrazione delle acque meteoriche anche al sovrappeso del muro in conglomerato cementizio realizzato dagli attori sul



bastione di proprietà della Provincia, la quale ultima intendeva chiamare in causa.

Disposto lo spostamento di udienza per consentire la suddetta chiamata, il Buzzanca provvedeva per l'udienza del 18.12.98.

Si costituiva la Provincia di Messina, in persona del suo presidente pro tempore, eccependo il proprio difetto di

legittimazione, dovendosi ritenere che i danni lamentati dagli

attori erano da ricondursi in tutto e per tutto a Buzzanca Tindaro.

All'udienza suddetta veniva chiesta la riunione del presente giudizio ad altro pendente tra Buzzanca Tindaro e la Provincia, iscritto al n. 155/98, ma tale istanza veniva rigettata.

Ammesse le prove richieste dalle parte si rinviava al 18.1.2001 per l'assunzione ed in questa udienza veniva disposta la riunione al fascicolo n. 133/98 del fascicolo n. 155/98.

Tale ultimo giudizio era stato introdotto dal Buzzanca con citazione del 2.6.98, con la quale il suddetto, premessa la mancanza di opere di canalizzazione delle acque piovane nella strada Provinciale Patti- S. Piero Patti ed il loro deflusso libero e disordinato, lamentava danni al muro di contenimento del terreno di sua proprietà sovrastante il bastione, con pericolo di crollo dello stesso e dei muri della cucina e del confinante edificio di Ferraro Antonino.

Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni e la eliminazione delle loro cause.





Anche nel suddetto giudizio si costituiva la Provincia, negando la propria responsabilità ed adducendo che la causa dei danni era da ricondursi all'eccezionalità degli eventi atmosferici.

~~Espletata l'istruzione con l'assunzione delle prove, disposta~~

~~CTU la causa all'udienza del 27.6.2008 veniva posta in~~
decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (gg. 60+20) per
conclusionali e repliche.

~~Quindi la causa era rimessa sul ruolo per il rinnovo della CTU e,~~
espletato tale incombenza, nuovamente era assegnata a sentenza
all'udienza del 12.3.2010.

* * * * *

Con l'ausilio delle planimetrie e delle foto in atti è possibile descrivere la situazione dei luoghi, necessaria per far comprendere le cause dei danni e pervenire alla soluzione della presente controversia.

Il fabbricato degli attori è un modestissimo edificio ad una sola elevazione, in parte seminterrato, posto che il lato posteriore è quasi interamente sotto terra, composto da un unico vano con tetto in orditura di legno e tegole. Il lato anteriore dell'edificio confina con la strada comunale mentre quello posteriore con terreno del Buzzanca, nel quale -come si è detto- è quasi totalmente interrato. Tale terreno a quota più alta, in salita verso la strada provinciale, è stato rafforzato da un muro di contenimento, distaccato di circa 60 cm rispetto al muro posteriore della fabbrica degli attori, pure esso con funzione di contenimento della proprietà Buzzanca.

Orbene detta parete posteriore dell'edificio degli attori è un



vecchio muro di sottoscarpa -in pietrame e calce- della strada provinciale soprastante, avente uno spessore variabile da cm 105 a cm 60 in parte rafforzato da sperone. Questo muro è crollato (questa è la doglianza degli attori) nella parte più sottile, ossia quella con spessore di 60 cm, e la causa di ciò viene ricondotta dagli attori alla realizzazione del muro di sostegno del Buzzanca ed alla infiltrazione di acque dai tubi rotti collocati tra i due muri, nonché al puntellamento del muro del Buzzanca sul muro degli attori.

Il CTU, effettuati gli opportuni accertamenti, ha rilevato che per quanto il muro di proprietà degli attori non verificò al ribaltamento con il coefficiente di sicurezza previsto dalla legge (1,50), tuttavia la sua condizione (con terreno saturo per effetto delle infiltrazioni dovute alle perdite di acqua dalle tubature o ad infiltrazione di acque meteoriche) prima della costruzione del muro di contenimento da parte del Buzzanca, era di equilibrio precario. Invece a causa della costruzione di tale muro, che ha incrementato la spinta sul muro del fabbricato degli attori, tale equilibrio si è modificato in senso negativo e quindi il muro è crollato. La percentuale di incidenza di tale causa di crollo, che ha interagito con la precarietà del muro (il CTU ha escluso efficienza causale al puntellamento del muro crollato ed alla costruzione di un muro trasversale ad opera del convenuto Buzzanca), è stata calcolata dal CTU nel 34%, mentre la percentuale della concausa costituita dalle infiltrazioni è stata quantificata nel 32%.

Con riferimento a tale ultima causa, poi, deve stabilirsi se la relativa responsabilità sia del proprietario del terrapieno ovvero



della provincia. All'uopo va osservato che se dalla prova escussa è emerso che vi siano delle tubazioni allocate in sito dal Buzzanca (il CTU ha verificato ciò rilevando la loro non regolare distanza dell'edificio degli attori) tuttavia non vi sono

elementi per dire che tali tubi avessero (prima dell'evento di crollo) delle perdite tali da causare pregiudizio; infatti la prova escussa ha acclarato che dagli stessi sono fuoriusciti liquami senza ulteriore specificazione della durata di tale fuoriuscita della relativa entità e della prossimità temporale rispetto al

crollo. E' evidente, dunque, che l'imbibizione del terrapieno è da ricondursi prevalentemente alle acque meteoriche, che il CTU ha accertato provenire dal rilevato stradale, dove non esistono opere di convogliamento, tranne una modesta traccia in terra ricoperta da uno strato di calcestruzzo.

Dunque, è evidente -in base alle superiori argomentazioni- che le due concause esplicitate hanno avuto un'efficienza causale autonoma nel crollo lamentato, il quale -in loro assenza- verosimilmente non sarebbe avvenuto.

Ciò detto, ovviamente, va stabilita la percentuale di responsabilità del convenuto e della chiamata; essa, tenuto conto dell'entità delle concause di cui ognuno dei due è responsabile, va attribuita in ragione del 51,5% al Buzzanca e del 48,5 % alla Provincia.

Quindi, considerato che il CTU ha quantificato in € 3.539,01 oltre iva, le somme necessarie a ricostruire il muro crollato ripristinando la situazione ex ante, i due convenuti vanno condannati al relativo pagamento, e precisamente il Buzzanca va condannato a pagare l'importo di € 1822,59 oltre iva e la



della presente decisione al soddisfo.

Va qui, poi, introdotto l'esame delle domande degli attori di entrambi i giudizi riuniti, volte ad ottenere l'eliminazione delle

cause dei lamentati pregiudizi, osservando come il CTU ing.

Vincenzo Andronaco all'uopo ha individuato le opere necessarie

specificamente nella relazione dal rigo 22 di pag. 20 al rigo 14 di

pag. 21.

Il Buzzanca, quindi, va condannato alle esecuzioni delle opere ivi indicate dal CTU e specificamente di quelle descritte dal rigo

22 di pag. 20 al rigo 6 di pag. 21 al fine di eliminare ogni fonte

di pregiudizio per la proprietà degli attori e la Provincia va

condannata all'esecuzione delle opere di convogliamento delle

acque meteoriche, pure indicate dal rigo 7 al rigo 14 di pag. 21..

Nei rapporti tra i Ferraro- Giovenco ed il convenuto Buzzanca le

spese di causa vanno poste a carico di questo, mentre nei

rapporti tra Buzzanca e Provincia seguono la soccombenza

dell'ultima per 2/3 e la restante parte resta compensata. Esse,

avuto riguardo alla natura della causa, all'entità delle questioni

trattate, si liquidano, come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Patti, in composizione monocratica,

definitivamente pronunciando sulla domanda, proposta con

citazione del 2.5.98 da Ferraro Antonino e Giovenco Santa nei

confronti di Buzzanca Tindaro e della chiamata in causa

Provincia regionale di Messina, nonché sulla domanda proposta

con citazione spedita per la notifica il 6.6.98 da Buzzanca

Tindaro nei confronti della Provincia Regionale di Messina, in

persona del Presidente pro tempore, così provvede:



- 1) condanna Buzzanca Tindaro al pagamento in favore degli attori Ferraro -Giovenco della complessiva somma di € 1.822,59 oltre iva nella misura di legge, con gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
- 2) condanna la Provincia regionale di Messina al pagamento in favore degli attori Ferraro -Giovenco della complessiva somma di € 1.716,59 oltre iva nella misura di legge, con gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo;
- 3) condanna il Buzzanca all'esecuzione -in favore degli attori- delle opere indicate dal CTU ing. Vincenzo Andronaco e specificamente di quelle descritte dal rigo 22 di pag. 20 al rigo 6 di pag. 21 della relazione depositata il 2.7.2009, da intendersi qui trascritta per la parte richiamata;
- 4) condanna la Provincia all'esecuzione in favore degli attori delle opere di convogliamento delle acque meteoriche, pure indicate nella stessa relazione peritale dal rigo 7 al rigo 14 di pag. 21.
- 5) condanna il Buzzanca al pagamento in favore degli attori Ferraro-Giovenco delle spese processuali, liquidate in complessivi € 4.745,00, di cui € 95,00 per spese, € 2.000,00 per diritti ed € 2.650,00 per onorario, oltre iva, Cassa, rimborso forfetario spese generali, 50% spese della prima CTU e spese tutte della seconda CTU, liquidate come da separati provvedimenti;
- 6) condanna la Provincia di Messina al pagamento in favore del Buzzanca di 2/3 delle spese processuali, liquidando detta parte in complessivi € 3.100,00, di cui € 127,00 per spese, € 1.334,00 per diritti ed € 1.766,00 per onorario, oltre iva, Cassa, rimborso



forfetario spese generali e 33,33% spese della prima CTU e 66,66% delle spese della seconda CTU, liquidate tutte come da separati provvedimenti;

7) dichiara compensata -tra Buzanca e Provincia- la restante parte delle spese di causa.

Così deciso in Patti il 6.9.2010

Il Giudice

(dott.ssa Vincenza Randazzo)

Depositato in Cancelleria
oggi, 09 NOV 2010

IL CANCELLIERE C1
Antonio MILICI



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva, a richiesta di *alla ditta N. S. Iannone* procuratore di *FRANCO MARZANO*

Patti, _____

22.11.2010

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio Milici



VISTO: E' AUTENTICA

Patti, _____

12

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



**ALB DI PATERE
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI**

Giorno 20/1 3 piano alle ore 11.00 del mese di GENNAIO al numero 100

~~Indirizzo~~ Indirizzo di destinazione PROVINCIA RES. LE DI MASSINA
~~N. DELLA VIA~~ N. DELLA VIA PROVINCIA RES. LE DI MASSINA
~~CAP~~ CAP 50012
~~CITTA~~ CITTA MASSINA

A mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento n. tramite Ufficio Postale di Patti

03 GEN. 2012

MARIA FRENI
 Ufficio di Patti
 TRIBUNALE DI PATTI

ARON. N.	1134
DIRETTO	
TRASF.	
TOTALE	
10% ENAS	
PERSONA	
TOTALE	1083

Ufficio Giudiziario
 TRIBUNALE DI PATTI

Tasse 10% pagata in modo virtuale all'Agenzia

Numero: 387/2010

Pratica: FERRARO E GIOVENCO (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 1.716,59
2. Importo lordo comprese le spese: €. 1.716,59
3. Data da cui decorrono gli interessi: 07-09-2010
4. Data finale del calcolo degli interessi: 24-01-2012
5. Tipo di credito: Credito di valuta
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
7. Solo interessi o maggior danno: Solo interessi
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365
32. Capitalizz. (anatocismo): Nessuna

SITUAZIONE CONTABILE AL 24-01-2012

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 1.716,59	L. 3.323.782
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 32,90	L. 63.698
Rivalutazione totale maturata (dal 07-09-2010 al 24-01-2012)	€. 0,00	L. 0
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 32,90	L. 63.698
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 1.749,49	L. 3.387.480

di cui:

Capitale = 1.716,59 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 0,00 -- Interessi = 32,90

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

Ing. BUSACCA BASILIO
 c/le San Gregorio n°23
 48071 CAPO D'ORLANDO
 BSC BSL 38004 BCCGX

FATTURA n. 03

Data 15-OTTOBRE-2004

s/ly FERRARO ANTONINO
 C.Trad. S. Nicolella 121

MONTEGNAREALE


PARTITA IVA
 FRR NNN 27/06 E5

PRESTAZIONI E OPERE DOCUMENTATE	SPESA	CORRISPETTIVI
TRIBUNALE di PATI - Cause Civile 133/98 R.G. Tr. FERRARO ANTONINO + e BUZZANCA TINDARO		
COMPETENZE TECNICHE C.T.U. a) Spese non imponibili, documentabili in atti ex art. 15 DPR 663/37 liquidati G.D. RANDAZZO il 3/3/04 50%	189,98	
b) onorario 50%		665,89

TOTALE	189,98	665,89
C. CASSA 2		13,32
IVA 20		135,84
SPESA SOSTENUTE, NON IMPONIBILE O ESENTE ART.		189,98
TOTALE FATTURA	€	1.005,03

IMPONIBILE	IVA 20	RITENUTA D'ACCONTO	SPESA SOSTENUTE	SOMMA PAGATA
679,21	135,84	—	189,98	1.005,03

LA RITENUTA D'ACCONTO
 E' STATA VERSATA
 A MEZZO

per quietanza

[Signature]

PANFRA ART. 426 C

DATA UFFICIO - Cod. 1234 Nic.

STUDIO DI INGEGNERIA

Dott. Ing. Vincenzo ANDRONACO

Via Consolare Antica, 36 - 98071 Capo d'Orlando (ME)

tel. 0941 902986 - cell. 3356104406

sito web: www.studioandronaco.it

e-mail: info@studioandronaco.it

c.f. NDR VCN 64T15 Z133W

P.I. 01762590832

Capo d'Orlando, 02 dicembre 2009

Preg.ma Sig.ra

GIOVENCO SANTA

C/da S. Nicoletta, 121

98060 MONTAGNAREALE (ME)

Cod. Fisc. GVN SNT 25D50 F3950

FATTURA n.18/09 del 02.12.2009

OGGETTO: RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO NELLA CAUSA CIVILE N° 133/98 DEL R.G. PROMOSSA DA FERRARO ANTONINO E GIOVENCO SANTA CONTRO BUZZANCA TINDARO

Onorario	€	984,53
Contributo dovuto ai sensi dell'art.10 della legge n°6/81 2% di € 984,53=	€	<u>19,69</u>
Totale imponibile	€	<u>1.004,22</u>
IVA 20% su € 1.004,22=	€	<u>200,84</u>
TOTALE	€	<u>1.205,06</u>
Rimborso spese e indennità	€	<u>295,00</u>
TOTALE FATTURA	€	<u>1.500,06</u>



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA “FERRARO Antonino e GIOVENCO Santa c/BUZZANCA Tindaro e
Provincia - BUZZANCA Tindaro c/Provincia”. Sentenza n. 387/10. Tribunale
Ordinario di Patti. Riconoscimento della somma di € 7.960,55 come debito fuori
bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n.473/Aff.Cons. del 22/03/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 387/2010 del Tribunale Ordinario di Patti;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto al fine di evitare un maggior danno all’Ente;


- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina 23/03/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.